



Consiglio Regionale della Campania

Il Difensore Civico

Al Sindaco del comune di Mariglianella

Al Sindaco del comune di Marigliano

IL DIFENSORE CIVICO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA

Visto l'art. 136 del decreto legislativo 267 del 2000;

Visto il ricorso n. 267/2019 riguardante il Sito ex Agrimonda;

Viste le ordinanze n. 26 del 3 maggio 2019, n. 29 del 9 maggio 2019 e n. 39 del 30 luglio 2019 del Sindaco del Comune di Mariglianella riguardanti il divieto assoluto di esungimento e utilizzo dell'acqua di falda, l'obbligo di comunicazione senza indugio, l'ispezione quotidiana del Comando di Polizia municipale, il preavviso di allontanamento ma non assicurano la pubblica incolumità né idonee misure di messa in sicurezza;

Vista la nota prot. 25759 del 3 maggio 2019 dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania che si conclude rappresentando "l'obbligo di porre in essere idonee misure di MISE (messa in sicurezza di emergenza) atte a eliminare il rilascio di esalazioni maleodoranti, verosimilmente dovuto agli stessi fitofarmaci che con l'aumento di temperatura ambientale, associata alla loro tensione di vapore, tendono a volatilizzare, oltre a porre in essere l'attivazione della procedura di Bonifica ...";

Visto l'esame congiunto già tenuto da questo Difensore Civico il 21 gennaio 2020;

Vista la relazione prot. 12631 del 18 ottobre 2019 del Comune di Mariglianella;

Vista la nota di questo Difensore Civico prot. 2392U del 14 febbraio 2020 con cui, nel sollecitare le operazioni di caratterizzazione e bonifica, chiedeva di valutare di adottare urgenti ordinanze nelle more;

Vista la nota prot. 3618 dell'11 marzo 2020 del Comune di Mariglianella di integrazione della citata relazione prot. 12361;

Visti gli atti tutti del procedimento e in particolare constatato che non appare possibile indugiare stante il silenzio dell'Ente Regione Campania a seguito della nota prot. 3548 del 10 marzo 2020 con cui il comune di Mariglianella fa il punto sulla competenza, negandola per sé e affermandola per la Regione Campania;

Rilevato che appare agli atti una generale e condivisa attestazione di necessità di misure di MISE, bloccate da un conflictus competentiae negatae ossia da un conflitto negativo di competenza (qui vulgo dicitur: "scaricabarile");

Ritenuto che appaiono prioritarie le esigenze di garantire l'incolumità e la salute dei Cittadini perché la situazione antigenica determina pericolo di diffusione di malattie e quindi minaccia per l'incolumità (TAR Calabria, Reggio Calabria, 20 ottobre 2009, n. 638) e che il Comune di Mariglianella e il Comune di Marigliano possono riservarsi ogni azione rispetto all'asserita inerzia regionale e/o ministeriale;

Giuseppe Ruffini



Consiglio Regionale della Campania

Il Difensore Civico

Constatato che l'estate è prossima e l'intensificarsi dell'inquinamento per l'aumento del calore è elemento dirimente circa la necessità di adottare misure senza indugi (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 7 settembre 2007, n. 4718);

INVITA

il comune e il Sindaco del comune di Mariglianella e il comune e il Sindaco del comune di Marigliano ad adottare ogni provvedimento necessario, ivi comprese ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 54 comma 4 del decreto legislativo 267 del 2000, comunicandolo a questo Difensore Civico nel termine del 21 giugno 2020, realizzando comunque idonee misure di tutela e di MISE, con espressa avvertenza che, in mancanza, si provvederà tramite commissario ad acta nominato ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 267 del 2000.

Avv. 
Giuseppe Fortunato